



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna

web: www.sansperate.net

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 28/04/2022

OGGETTO: *OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022-25*

L'anno 2022 addì 28 del mese di Aprile convocato per le ore 19.16 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione.

Alla trattazione del punto all'O.d.G. risultano:

<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
PIRAS ATTILIO	SI

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
COLLU ENRICO - Presidente	SI	MATTANA IRENE	SI
		SERRA LIDIA	NO
DEIDDA SIMONE	SI	SANNA ROBERTA	SI
COCCO GERMANA	SI	MURGIA INES	SI
MADEDDU FABRIZIO	SI	SCHIRRU AMALIA	SI
PILLONI EMANUELA KATIA	SI	SPIGA STEFANIA	SI
CINUS FEDERICO	SI	MOSSA ALBERTO	SI
ANEDDA CESARE	NO	CORDEDDU MAURIZIO	SI
PILI ILARIA	SI		

Presenti 16

Assenti 2

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ;

Partecipa il Segretario Comunale. MARVALDI VALENTINA;

Il Presidente, DEIDDA SIMONE, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: , , ;

La seduta è Pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- Il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Deidda, effettuato l'appello e verificato il numero legale, nominati gli scrutatori nelle persone dei signori Consiglieri: Mossa Alberto, Mattana Irene, Murgia Ines, introduce il primo punto all'Ordine del Giorno, regolarmente iscritto, avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022-25**", proposta n° 13 del 12.04.2022, e invita l'Assessore Federico Cinus a relazione in merito.
- **Sentita la relazione dell'Assessore Federico Cinus**, il quale illustra gli aspetti principali del Piano Economico Finanziario, soffermandosi sull'elevata percentuale raggiunta dalla popolazione in relazione alla raccolta differenziata.
- **Alle ore 19:18 esce dall'aula consiliare l'Assessora Germana Cocco, la quale rientra in aula alle ore 19:19.**
- **Sentita la Consigliera comunale Stefania Spiga** che chiede chiarimenti circa le percentuali individuate per gli anni 2022-2023-2024-2025 relativamente ai risultati attesi in termini di raccolta differenziata. Chiede, inoltre, informazioni sulla gara della raccolta differenziata.
- **Sentito il Consigliere Comunale Giovanni Baldus**, il quale chiede chiarimenti relativamente ad una voce di ammortamento.
- **Risponde l'Assessore Federico Cinus**, il quale si sofferma in particolare sulla gara per il servizio della raccolta dei rifiuti; spiega che gli atti gara sono già stati predisposti, ma è stato inviato un quesito all'ANAC per fare chiarezza relativamente ad un aspetto del bando di appalto e si sta attendendo una risposta in merito prima di adottare formalmente gli atti.
- **Sentita la Consigliera comunale Stefania Spiga** con una dichiarazione di voto di astensione per il gruppo consiliare Comunità Attiva.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES);

- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni*

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- il **comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

RICHIAMATI:

- il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 30.07.2021 il quale all'art. 12 dispone che ai fini della determinazione della tariffa il Consiglio Comunale adotta il PEF degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo, divise in parte fissa e in parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa;
- l'atto del Consiglio Comunale n. 6 del 08.05.2020 con il quale, considerato che non sussistevano i tempi tecnici per approvare un Piano economico-finanziario redatto in ottemperanza al nuovo metodo tariffario rifiuti di cui alla Del. 443 del 31.10.2019 di ARERA, si rimaneva in attesa di chiarimenti per la ulteriore adozione degli atti che si sarebbero successivamente resi necessari al fine del rispetto delle previsioni dell'ARERA approvando nelle more di tali chiarimenti l'allegato Piano Finanziario per l'esercizio 2020 che prevedeva un costo complessivo presunto del servizio pari ad € 1.054.782,58 di cui € 383.032,76 per costi fissi e € 671.749,82 per costi variabili;
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 08.05.2020, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2020;
- la deliberazione del C.C. n. 32 del 30.06.2021, con la quale è stata adottato il PEF 2021 predisposto secondo le nuove regole del MTR ARERA;
- la deliberazione del C.C. n. 33 del 30.06.2021, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26.11.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - periodo 2022/2024 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI ALTRESI':

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione n. 363 del 03 agosto 2021 con la quale ARERA ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (c.d. MTR-2) per la disciplina del procedimento di approvazione del Piano Economico Finanziario e delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):
- la Determina 2/2021 – DRIF del 4 novembre 2021 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti precedentemente approvata con la suddetta deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025
- la Deliberazione 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 con la quale ARERA ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

CONSIDERATO CHE:

- I principi normativi e procedurali introdotti con il nuovo MTR-2 disciplinano il periodo regolatorio quadriennale per le annualità 2022-2025;
- La nuova metodologia introduce novità rilevanti rispetto alla precedente, tra le quali si segnalano le seguenti:
 - Nuovo periodo di validità del piano economico finanziario, in quanto il PEF TARI da approvare nell’anno 2022 dovrà essere compilato con riferimento alla programmazione dei costi dell’intero quadriennio regolatorio del MTR-2, vale a dire per le annualità dal 2022 al 2025, con possibilità di revisione biennale (al 2024) del PEF. Tuttavia, il Metodo ammette la possibilità di revisione annuale, purché debitamente motivata.
 - Nuovi criteri di definizione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti (CTR e CTS), con il monitoraggio delle tariffe massime ammissibili da applicarsi per gli oneri di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
 - Nuove voci di costo, come la possibilità di riconoscere gli oneri maggiori sostenuti per l’adeguamento delle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 in materia di classificazione dei rifiuti, che consentono un adeguamento del parametro sul limite massimo della crescita annuale del costo tariffario.
 - Meno discrezionalità per gli Enti Territorialmente Competenti nella definizione dei parametri di propria competenza, come sulla determinazione del fattore di sharing (b) sui ricavi da rifiuti, o sulla determinazione del coefficiente di produttività (Xa) nella definizione del limite della crescita.
 - Nuovi schemi per la compilazione del PEF. Con Determinazione n. 02 del 04 novembre 2021 l’Autorità ha pubblicato gli schemi da adottarsi per la validazione del PEF, quali: il tool di calcolo in Excel, che deve essere compilato da parte di ciascun soggetto coinvolto nella procedura di approvazione del PEF per la fornitura dei dati di costo, nonché per la redazione dello schema di PEF validato dall’ETC; la relazione di accompagnamento; la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dai Gestori, distinta per i soggetti in regime di contabilità privata o pubblica.

RILEVATO che nell’art. 6 della delibera 363/2021 l’autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (Pef), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all’ente territorialmente competente;
 - ente territorialmente competente (etc): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad Arera entro 30 gg dalla validazione;
 - Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
-

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 7 della delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

ATTESO che l'art. 27 della delibera 363/2021 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- I gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- L'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- L'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- L'autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

ATTESO che l'art. 1.1 del MTR-2 definisce l'ETC come *"l'Ente di governo dell'ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la regione o la provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

RILEVATO che la delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del piano regionale di gestione rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico ambito territoriale ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un ente di governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla delibera istitutiva dell'ente di governo dell'ATO come programmato nel piano suddetto;

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Sperate, non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"...Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RILEVATO che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: *"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti"*

urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati", abrogato dall'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATO infine, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO CHE il gestore ha restituito al protocollo comunale, con PEC del 28 dicembre 2021 ed integrazioni con PEC del 2 febbraio e 14 febbraio 2022 i dati necessari alla compilazione del PEF grezzo per gli anni 2022-25 accompagnati dalla relativa dichiarazione di veridicità con i costi di propria competenza unitamente alla Relazione di accompagnamento ai fini dell'assunzione degli appositi provvedimenti di competenza, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del PEF Grezzo, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

DATO ATTO CHE la società ESPER incaricata del supporto all'Ente nella predisposizione del PEF secondo le prescrizioni ARERA con determina RG n. 281 del 21.12.2021 ha prontamente esaminato la documentazione trasmessa dal gestore evidenziando che i valori trasmessi si riferivano unicamente all'anno 2020 in relazione alla non disponibilità del bilancio 2021 e/o di un preconsuntivo 2021 debitamente approvati.

DATO ATTO CHE il gestore ha evidenziato la propria indisponibilità a fornire al momento dati a consuntivo relativi al 2021 evidenziando altresì che ARERA concede la possibilità di utilizzare i dati relativi al 2020 anche per l'anno 2021 in mancanza di bilancio 2021 e/o di un preconsuntivo 2021 debitamente approvati.

CONSIDERATO CHE la Deliberazione n. 363/2021 di ARERA stabilisce che:

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2022, eccedono quelle relative all'anno 2021, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR-2, in quanto la variazione 2021/2022 è pari a € 1.087.899,07 e il limite massimo di variazione annuale è pari a + 1,40% in base al parametro di recupero di produttività assunto dal Comune quale ETC;
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza – qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio."*

VERIFICATO che l'applicazione l'equilibrio economico finanziario della gestione affidata tramite gara europea con procedura aperta alla società Formula Ambiente SpA si deve ritenere che tale appalto in scadenza nel 2022 possa garantire il corretto equilibrio economico e finanziario della gestione tenendo conto che il gestore non ha documentato alcun disequilibrio dello specifico ambito tariffario del Comune di San Sperate e non ha nemmeno richiesto all'amministrazione comunale di prendere in considerazione l'ipotesi di un istanza per il superamento del limite alla crescita delle tariffe.

PRESO ATTO dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 363/2021 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2,2 MTR-2);
- **B (1+ ω_a)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (si veda art. 3 MTR-3);
- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4 (si veda art. 2.2 MTR-1)
- **(Xa)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% (si veda art. 4.2 MTR-2) individuato dall'ETC nella misura dello 0,2%
- **(QLa)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.3 MTR-2;
- **(PGa)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.3. MTR-2;
- coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$, dato dalla seguente somma: $y_a = y_{1a} + y_{2a} + y_3$ (Vedi art. 3 MTR-2), dove:

$Y_{1,a}$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD% pari a -0,1

$Y_{2,a}$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo pari a -0,1

RITENUTO per quanto sopra di approvare il Piano Economico Finanziario anno 2022-25 ed i relativi allegati, riportati nell'**ALLEGATO A** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 363/2021, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di **€ 1.090.442,00** così ripartiti:

COSTI VARIABILI	€ 646.098,00
COSTI FISSI	€ 444.344,00

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area 4 Tecnica e Manutentiva, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi e del Responsabile dell'Area 2 Economico e Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO i regolamenti delle entrate tributarie comunali e TARI;

DATO ATTO che l'art. 38, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 prescrive che i Consigli comunali si limitino, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Al fine di individuare la decorrenza dell'operatività della disciplina, si deve fare esclusivo riferimento alla data di pubblicazione da parte del Sindaco del manifesto elettorale. Da tale data, pertanto, i Consigli sono tenuti a limitare la propria attività all'adozione degli "atti urgenti e improrogabili";

ATTESO CHE la limitazione dei poteri deliberativi non opera qualora siano integrati i presupposti di

urgenza e improrogabilità, quali scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere;

RITENUTO che per l'approvazione del Piano Economico e Finanziario dei Rifiuti ricorrano pertanto le condizioni di urgenza ed improrogabilità di cui all'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la scadenza al 30.04.2022 imposta dalla Legge n. 15/2022 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

Il Presidente del Consiglio comunale, Simone Deidda, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano presenti n. **15**, votanti n. 10; voti favorevoli: 10 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Deidda Simone, Cocco Germana, Madeddu Fabrizio, Pilloni Emanuela Katia, Cinus Federico, Pili Ilaria, Sanna Roberta, Murgia Ines, Mattana Irene), Consiglieri Astenuti n. 5 (Schirru Amalia, Spiga Stefania, Mossa Alberto, Cordeddu Maurizio e Baldus Giovanni).

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati (tra cui le relative relazioni di validazione del PEF grezzo gestore e del PEF grezzo Comune) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) ammonta ad **€ 1.090.442,00** al netto dell'addizionale TEFA e consente di assicurare in via previsionale l'integrale copertura dei costi del servizio con la seguente suddivisione tra quota fissa e variabile: di, così ripartiti:

- *COSTI VARIABILI* € 646.098,00
- *COSTI FISSI* € 444.344,00

3) DI TRASMETTERE il Piano Economico finanziario 2022 e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi della Deliberazione n. 363/2021;

4) DI CARICARE telematicamente la presente deliberazione nel portale ARERA ed al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5) DI DICHIARARE con separata votazione palese, espressa per alzata di mano e con la seguente composizione voti favorevoli: 10 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Deidda Simone, Cocco Germana, Madeddu Fabrizio, Pilloni Emanuela Katia, Cinus Federico, Pili Ilaria, Sanna Roberta, Murgia Ines, Mattana Irene), Consiglieri Astenuti n. 5 (Schirru Amalia, Spiga Stefania, Mossa Alberto, Cordeddu Maurizio e Baldus Giovanni), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL 267/2000;

6) DI PUBBLICARE la presente in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all'Albo Pretorio on line.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 13**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022-25**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/04/2022

Il Direttore d'Area
Ing. Stefania Mameli

Parere Contabile

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2022

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

IL PRESIDENTE
DEIDDA SIMONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 28/04/2022

IL Segretario Comunale
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n° 82/2005).